



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE BONIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2019

Modifiche all’articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in materia di trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, per garantire il buon funzionamento delle commissioni uniche nazionali

ONOREVOLI SENATORI. – Le commissioni uniche nazionali (CUN) sono degli organismi istituiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dal Ministero dello sviluppo economico aventi il compito di formulare, in modo regolamentato e trasparente, la tendenza di mercato ed i relativi prezzi indicativi dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, a livello nazionale, che possono essere utilizzati dagli operatori commerciali quale riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente. I commissari delle CUN, ovvero i delegati delle organizzazioni agricole e delle associazioni professionali dell'indotto agroalimentare, analizzano i *report* informativi contenenti i dati di mercato. Successivamente e singolarmente, compilano e sottoscrivono una specifica scheda contenente la tendenza di mercato ed i relativi prezzi indicativi, supportati da una sintetica motivazione. La condivisione e l'analisi delle suddette schede e il successivo confronto regolamentato tra i commissari sono propedeutici alla formulazione della previsione di mercato.

Il presente disegno di legge modifica l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

La formulazione attuale stabilisce che alle commissioni uniche nazionali partecipino, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle asso-

ciazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.

Accade, però, in maniera frequente che, da un lato la controparte acquirente ritarda l'istituzione delle commissioni uniche nazionali, dall'altro la mancata partecipazione – o anche la diserzione – nelle sedi delle commissioni di alcuni delegati delle organizzazioni, o anche il mancato accordo, non consenta la rilevazione del prezzo del prodotto agricolo.

In definitiva, la commissione unica nazionale che è lo strumento di riferimento nazionale che opera al fine di formulare, in modo regolamentato e trasparente, i prezzi indicativi e la relativa tendenza di mercato, per assicurare la trasparenza del processo di formazione dello stesso e per rispondere in modo tempestivo alle esigenze degli operatori di mercato, rischia di non raggiungere i suoi scopi.

A tal proposito, anche l'assenza di dati forniti in tempo reale relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte, impedisce ai commissari di poter disporre di un supporto decisionale oggettivo. Inoltre, su alcune derrate alimentari, come il grano, si registra uno scollamento tra criteri di valutazione della qualità internazionale, dove si tiene conto dei residui tossicologici, e criteri della qualità nazionale, dove si considerano solo gli aspetti reologici. In realtà, per differenziare e valorizzare il prodotto italiano all'origine, occorrerebbe predisporre una griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il

contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di: micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi (molto utilizzati nella conservazione post-raccolta), metalli pesanti e radioattività.

L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di incidere in maniera funzionale sul-

l'aspetto decisionale, stabilendo che la formazione del prezzo avvenga da parte dei produttori agricoli anche qualora i delegati delle associazioni delle controparti non si presentino, con il precipuo scopo di ostacolare da un lato l'istituzione di una specifica commissione, dall'altro la rilevazione del prezzo del prodotto una volta che la commissione sia stata avviata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo *6-bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «partecipano» è sostituita dalle seguenti: «possono partecipare»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*). Al fine di garantire l'istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse per la previsione del prezzo del prodotto e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, la sola parte agricola può, in subordine, procedere all'istituzione delle commissioni uniche nazionali qualora i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non fossero concordi.»;

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Borsa merci, di cui al precedente periodo, deve fornire i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte in tempo reale».